



1.C – PROFESSIONISTE PRIVATI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI

CONTABILITÀ PROFESSIONISTI E ARTISTI

Contabilità ordinaria Tengono la contabilità ordinaria solo i professionisti che hanno espressamente optato per la tenuta di questo tipo di contabilità. L'opzione ha una validità minima di un anno. Essi devono tenere il libro giornale o il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale devono essere annotati anche tutti i movimenti finanziari; determinati importi devono essere indicati distintamente. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal momento dell'incasso e dal pagamento.

In ogni caso si devono tenere anche i registri IVA (salvo esenzioni).

Il registro dei **cespiti ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è possibile registrare gli ammortamenti anche nel registro Iva acquisti anziché nell'apposito registro cespiti.

La tenuta dei registri può essere omessa nei seguenti casi:

- a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia quindi di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Vidimazione La vidimazione dei registri previsti dalle disposizioni fiscali non è più obbligatoria.

Contabilità semplificata I professionisti, che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, tengono la contabilità semplificata. In tal caso si devono tenere esclusivamente i registri Iva ed il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere registrati anche gli ammortamenti e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. È possibile tenere anche solamente i registri Iva nei quali andranno quindi annotate tutte le operazioni effettuate.

Regime forfettario In presenza di determinati requisiti per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA nei primi 5 anni è pari al 5% e passerà al 15% nei successivi. Sono previsti adempimenti semplificati (esenzione dagli ISA, IVA, contabilità semplificata, ecc). Con la Legge di Bilancio dell'anno scorso, del 2023, la soglia per applicare questo regime è stata alzata da € 65.000 a € 85.000, con la fuoriuscita retroattiva a partire dal 1° gennaio, in caso di superamento del limite di € 100.000. Per informazioni più dettagliate rimandiamo alla nostra circo-



lare n. 1/2020.

Dall'01.01.2024 vige l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari.

I contribuenti forfettari, nonostante l'obbligo ad avere la partita IVA, non addebitano in fattura l'IVA a titolo di rivalsa. In tal senso non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito, indicando quindi in fattura il codice natura N.2.2 ("Operazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n.190/2014").

Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo pari a € 2 che va assolta con modalità elettronica.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (liberi professionisti e privati)

- Pagamento delle imposte

- Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2023 e degli acconti per l'anno 2024 di regola deve essere effettuato **entro il 01 luglio 2024**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.

- Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2024) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

La Legge di Bilancio 2024 ha approvato la riduzione degli scaglioni, passando da quattro a tre scaglioni. Sostanzialmente vengono accorpati i primi due con un'unica aliquota pari a 23%. Il nuovo quadro vedrà quindi un prelievo del 23% fino ai 28 mila euro, del 35% fino ai 50 mila euro e del 43% oltre i 50 mila euro.

Di seguito una tabella riassuntiva:

23%	Reddito complessivo fino a 28.000 euro
35%	Reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 50.000 euro
43%	Reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Oltre all'accorpamento dei primi due scaglioni, è stato previsto un leggero aumento della detrazione IRPEF per i dipendenti con redditi fino a 15.000 euro. Si passa infatti, da un importo pari di 1.880 euro ad 1.955 euro.

Viene inoltre innalzata fino a 8.500 euro la soglia c.d. "no tax area" prevista per i redditi da lavoro dipendente (antecedentemente ammontava a 8.174 euro).

- Dichiarazione dei redditi (Mod. REDDITI)

- La dichiarazione dei redditi Mod. REDDITI 2024 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, devono essere presentate entro il **30.09.2024 (e non più entro il 30. novembre come per gli anni precedenti)** in via telematica.



-
- Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.
Il secondo acconto per l'anno 2024 deve essere versato entro il **02.12.2024**.
 - Per il versamento del saldo e dell'acconto Inps dovuti dai professionisti privi di una cassa pensionistica valgono gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette.

ALTRO

Indirizzo – PEC Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC hanno la stessa validità legale delle raccomandate.

indirizzo di posta elettronica certificata

Opzione per la cedolare secca I contratti di locazione per i quali si vuole optare per la cedolare secca devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), con il Modello RLI in forma cartacea o telematica (tramite Entratel o Fisconline), tuttavia senza pagamento dell'imposta di registro.

Contratti di locazione